

Distacchi semplificati con il contratto di rete

DECRETO RILANCIO

Deroghe per favorire ripresa e occupazione nelle filiere danneggiate da coronavirus

Giampiero Falasca

In arrivo il contratto di rete a misura di Covid-19. Con l'articolo 43 bis, inserito in fase di conversione in legge del decreto rilancio, è stata modificata la disciplina di questo istituto ed è stata introdotta nel Dl 5/2009

una specifica causale di utilizzo: favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese appartenenti alle filiere che si sono trovate in difficoltà economica a causa dello stato di crisi o di emergenza dichiarati con i provvedimenti adottati dalle autorità in questi mesi per fronteggiare la pandemia.

In presenza di tale presupposto, con il contratto di rete le imprese potranno beneficiare degli importanti vantaggi in termini di flessibilità. In particolare potranno ricorrere agli istituti del distacco e della codatorialità (articolo 30, comma 4

ter, del Dlgs 276/2003), senza dover subordinare tale operazione alla sussistenza di uno specifico interesse del distaccante. Un vantaggio è una deroga notevole rispetto alle regole ordinarie, che consente di utilizzare il distacco come forma di "prestito di personale" molto simile alla somministrazione di manodopera, pur senza dover rispettare le regole generali che governano questo istituto. Vantaggio che, a volte, viene utilizzato anche con forme fraudolente e illecite.

Ma il contratto di rete deve perseguire alcune specifiche finalità.

La prima è l'impiego di dipendenti delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro. La seconda consiste nell'inserimento di persone che hanno perso il posto per chiusura di attività o per crisi. La terza consiste nella necessità di assumere figure professionali destinate a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.

La nuova disciplina prevede alcune importanti semplificazioni rispetto alle regole ordinarie. Le parti potranno sottoscrivere l'atto senza seguire le forme di pubblicità previ-

ste dal comma 4 quater (obbligo di iscrizione del contratto nel registro delle imprese). Tale obbligo viene assolto mediante sottoscrizione del contratto con l'assistenza di organizzazioni dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Cnel, che siano espressioni di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori. Con questa formula vengono tenute fuori le organizzazioni meno rappresentative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

quotidianolavoro.ilssole24ore.com
La versione integrale dell'articolo